

# LOCAZIONE OPERATIVA

## PROPOSTA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI

CONTRATTO N.

RICHIESTA N. 172 - 41840

1

### CONDUTTORE

Ragione Sociale completa e aggiornata alla data di sottoscrizione,  
Cod. Fisc. / P.IVA, Sede Legale

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Brindisi  
VIA S.ANGELO, 75  
72100 BRINDISI (BR)

Tel. / Cell 0831521396

E-Mail [ordinedottcommbr@virgilio.it](mailto:ordinedottcommbr@virgilio.it)

Registro delle Imprese

P.IVA 02758180745

### FORNITORE

Ragione Sociale completa ed indirizzo  
Cod. Fisc. / P.IVA, Sede Legale

Centro Ufficio Srl

VIA NUMA POMPILIO 97/99/101  
72100 BRINDISI (BR)

01425590740

2

### BENI OGGETTO DELLA LOCAZIONE

E877DN	q.tà	1
	q.tà	
	q.tà	
	q.tà	

### CANONE MENSILE NETTO

Fatturazione trimestrale anticipata 123,57 €

### DURATA DELLA LOCAZIONE

60 MESI

### SPESE AMMINISTRATIVE

75,00 €

Maggiorazione IVA di Legge

3

Il **Periodo Base di Locazione** corrisponde al numero di mesi sopra indicato e decorre, **senza diritto di recesso** per il Conduttore, dal primo giorno del trimestre solare o mese (se sono stati concordati pagamenti mensili) successivo alla consegna. Dal giorno della consegna sino al giorno di inizio del Periodo Base è dovuta una tariffa giornaliera pari ad 1/30 del canone mensile. Per la consegna dei Beni, gli obblighi di verifica e la sottoscrizione dei documenti si rimanda agli Articoli 1 e 3 delle Condizioni Generali del Contratto allegate come parte integrante (CGC).

Il Contratto sarà **automaticamente prorogato** per un periodo di 6 (sei) mesi, e così a seguire, fino a disdetta scritta con preavviso di 3 mesi. Al termine della locazione il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, entro e non oltre 10 giorni. In caso di ritardo sarà dovuta un'indennità giornaliera pari ad 1/30 del canone mensile sino all'effettiva restituzione. Per la restituzione e la proroga del Contratto si rimanda all'Articolo 2 CGC.

Dopo la consegna, il Conduttore assume il **rischio di perdita e di danni materiali**. I Beni devono essere assicurati con polizza "All risks" con costi e franchigia a carico del Conduttore. Le condizioni generali di assicurazione dei beni patrimoniali di GRENKE sono allegate e/o pubblicate sul sito [www.grenke.it](http://www.grenke.it). Per il rischio di perdita, assicurazione e condizioni assicurative si rimanda agli Articoli 4 e 5 CGC.

Ogni onere e spesa necessari alla custodia, all'uso e al funzionamento dei Beni sono a carico del Conduttore.

GRENKE non garantisce l'idoneità dei Beni e non risponde di vizi, malfunzionamenti, non conformità e/o mancanza delle qualità promesse, né per atti o inadempimenti del Fornitore. Se i Beni risultano affetti da **vizi o difetti** il Conduttore deve darne notizia al Fornitore e a GRENKE entro 2 giorni.

Ogni controversia dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore dei Beni, **senza sospensione nel pagamento dei canoni e degli oneri di locazione e tenendo indenne GRENKE**. Si rimanda agli Articoli 6, 7 e 8 CGC.

È vietato al Conduttore cedere il Contratto e/o i Beni. Per il divieto di cessione ed il subentro si rimanda all'Articolo 9 CGC.

Il Conduttore è obbligato a pagare a GRENKE il **corrispettivo** della locazione, pari al canone mensile per il numero di mensilità indicato, e **non ha diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento**, qualsiasi contestazione dovesse insorgere. Le fatture saranno emesse da GRENKE per l'importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al Cliente per il download nell'area personale del sito [www.grenke.it](http://www.grenke.it). Il Conduttore autorizza GRENKE a procedere con addebito diretto conformemente al **mandato SEPA** allegato. Per il pagamento e le modalità si rimanda all'Articolo 10 CGC.

Per gli obblighi di tutela dei Beni e di immediata denuncia si rimanda all'Articolo 11 CGC. Per i recapiti e gli indirizzi ai fini di **comunicazioni e notifiche** si rimanda all'Articolo 12 CGC.

Per il **trattamento dei dati** si rimanda all'Articolo 13 CGC.

GRENKE ha facoltà di **risolvere il Contratto** qualora il Conduttore ometta o ritardi di oltre 10 giorni il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti nonché nelle altre ipotesi espressamente previste dall'Articolo 14 CGC. Per **effetto della risoluzione** il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, a proprio rischio e spese, e dovrà corrispondere gli importi pattuiti (Articolo 15 CGC).

Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'**Autorità Giudiziarica di Milano** (Articolo 16 CGC).

In caso di utilizzo e sottoscrizione dei documenti in formato cartaceo si applica il costo aggiuntivo di gestione di 50,00 euro (oltre IVA).

Il Conduttore richiede le seguenti condizioni speciali, che modificano le disposizioni del presente Contratto:†

Non sono stati stipulati altri accordi accessori.

4

### DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE

Con la presente Proposta, **irrevocabile per 60 giorni** dalla sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere i Beni sopra indicati assumendo piena ed esclusiva responsabilità per la scelta degli stessi e del Fornitore e consapevole che con la consegna il contratto è concluso e GRENKE procede all'acquisto. Il Conduttore accetta che la sottoscrizione possa avvenire anche con firma elettronica certificata. **Il Conduttore dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni Generali di Contratto e specificamente approva (ex Artt. 1341 - 1342 c.c.): 1 (Contratto); 2 (proroga); 3 (consegna, verifica); 4 (rischi); 5 (assicurazione); 6 (uso); 7 (vizi); 8 (responsabilità); 9 (cessione); 10 (pagamento); 14 (clausola risolutiva); 15 (effetti); 16 (foro).**

LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SONO ALLEGATE A PAGINA 2, 3 E 4

Data **03/04/2025**

BARBARA BRANCA  
Nome e Cognome



Firma del Conduttore

PER ACCETTAZIONE DELLA  
PROPOSTA DI LOCAZIONE OPERATIVA

Data, GRENKE LOCAZIONE SRL (Locatore)